

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 aprile 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Carli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Diliberto, Danese, Tersio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Lumia, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Neri, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rasi, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scoca, Scozzari, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 28 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CARLI: « Istituzione dell'Ente tecnico per l'incremento, la tutela e la conservazione delle razze asinine e riconoscimento della Festa dell'asino abbinata al "Palio dei Micci" di Querceta di Serravezza » (5968).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 28 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di

inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

NARDINI e MANTOVANI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis e sulle eventuali connesse responsabilità politiche e militari » (Doc. XXII, n. 54).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

In data 28 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3157. — Senatori SMURAGLIA ed altri: « Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti » (*approvata dal Senato*) (5967).

In data 28 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

S. 3841. — TREMAGLIA ed altri: « Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero » (*approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato*) (5186-B).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PAISSAN: « Modifica all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di campagne elettorali per i referendum » (5916) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti, attinenti alla materia tributaria), VII e IX;*

ARMAROLI: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di detenzione e commercio di armi antiche » (5942) *Parere delle Commissioni II e VII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di ordinamento federale della Repubblica » (5947) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Agevolazioni fiscali in ambito culturale » (5934) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 16 aprile 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione CESETTI n. 5-02037 pubblicata nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 gennaio 1999, concernente il ritardo del rimborsi IVA nella provincia di Ascoli Piceno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Il ministro delle finanze, con lettera del 22 aprile 1999, ha trasmesso ulteriori dati relativi all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione CONTE n. 7-00606, accolta dal Governo e approvata nella seduta della VI Commissione (Finanze) del 12 gennaio 1999, concernente la disciplina delle sanzioni per le violazioni valutarie.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 26 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, unitamente alle relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISOFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 aprile 1999, ha trasmesso - per la parte di propria competenza - ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di ripa-

razione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, la relazione sugli interventi didattici ed educativi integrativi, per gli anni dal 1995 al 1998 (doc. XXVII, n. 4-*bis*).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con lettera in data 23 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI

(Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 giugno 1999.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 23 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 giugno 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3599 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (5858)

(A.C. 5858 — sezione 1)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Istanze di fissazione dell'esecuzione).

1. Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 le parole: « esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5 e 11 » sono sostituite dalle seguenti: « esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 12 ».

1-ter. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è inserito il seguente numero: « 12. Verbali di gara o d'incontro, dichia-

razioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati »

18. 1. Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Armani, Fino, Marengo.

(A.C. 5858 — sezione 2)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati).

1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento supplemento dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 2. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sostituire le parole: da leggi o regolamenti con *le seguenti:* dalla legge.

19. 7. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Dopo le parole: in cui aggiungere *le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

19. 5. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sostituire le parole da: da altri titolari pubblici *fino alla fine del comma con le seguenti:* da altre amministrazioni pubbliche.

19. 3. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sostituire le parole: gratuiti, salvo con *le seguenti:* a carico dell'Amministrazione delle finanze, a cui compete anche il

Segue compensazione del gruppo Forza Italia

19. 4. Possa.

Aggiungere in fine, le parole: nel totale rispetto delle norme sulla *privacy*.

19. 6. Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le banche dati e i soggetti di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di aderire e soddisfare le richieste dell'amministrazione finanziaria.

19. 1. Giordano, Bonato.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

1-bis. Al fine di agevolare lo scambio di dati relativi alle dichiarazioni fiscali tra

l'amministrazione finanziaria e i soggetti indicati al comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 9 luglio 1973 n. 241 è concesso, in capo a questi ultimi soggetti, un credito di imposta sugli acquisti di strutture informatiche e telematiche pari al 20 per cento del costo dei beni al netto dell'Iva e in ogni caso non superiore a lire 30 milioni nel triennio. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'Iva e dell'Irpef anche in compensazione ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 241 del 1973. Con decreto del ministro delle Finanze saranno emanate disposizioni di attuazione del presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

19. 8. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le

seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

(A.C. 5858 - sezione 3)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

*(Disposizioni per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria).*

1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si

interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unità previsionale di base 7.1.1.1 « Spese generali di funzionamento » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilità iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 3. Contento, Fino, Marengo, Pace Carlo, Pace Giovanni, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire le parole da: all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato fino alla fine del comma con le seguenti: all'ufficio della Amministrazione finanziaria nei confronti del quale è stato instaurato e sostenuto il contenzioso tributario cui si riferiscono le sentenze.

20. 2. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Marengo, Fino, Carlo Pace, Armani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la disponibilità finanziaria non vengono utilizzati nell'esercizio 1999 od utilizzati solo in parte, esse vengono destinate ai corsi di riqualificazione del personale da destinare all'accertamento dell'evasione fiscale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

20. 1. Berruti, Conte, Leone.

COMPENSAZIONE

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

(A.C. 5858 – sezione 4)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995,
n. 549).*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205, la parola: « disponibili » è sostituita dalla seguente: « vacan-

ti »; dopo le parole: « e successive modificazioni ed integrazioni » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime »;

b) al comma 206, lettera c), le parole: « salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale » sono soppresse: alla lettera d) del medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie; » e alla lettera e), dopo la parola: « una prova », è aggiunta la seguente: « d'esame »;

c) il comma 207 è sostituito dal seguente:

« 207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di

partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.»;

d) al comma 208-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999».

2. Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformità a quanto disposto dal comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 8. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

* **21. 3.** Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

* **21. 5.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: vacanti con la seguente: disponibili.

21. 9. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: definite con la seguente: determinate.

21. 11. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: tenuta su base regionale secondo la regione di destinazione.

21. 12. Molgora.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: tenuta su base regionale secondo la regione di destinazione, in modo da conseguire la massima coincidenza fra residenza dei candidati e regione di destinazione.

21. 13. Molgora.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: 20 per cento aggiungere le seguenti: con priorità per i residenti da almeno 5 anni nella regione di destinazione.

21. 14. Molgora.

Al comma 1, lettera c), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: di partecipazione, aggiungere la seguente: non.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista

21. 4. Giordano, Bonato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

21. 6. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sopprimere il comma 2.

21. 10. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

COMPENSAZIONI

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: «194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

n. 1. Giordano, Bonato.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive mo-

dificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

n. 2. Giordano, Bonato.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.».

n. 3. Giordano, Bonato.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 1.000.000;

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000.

n. 4. Giordano, Bonato.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

n. 5. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

n. 6. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

n. 7. Giordano, Bonato.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento ».

n. 8. Giordano, Bonato.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

n. 9. Giordano, Bonato.

(A.C. 5858 – sezione 5)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 22.

(Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288).

1. Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

Sopprimerlo.

* **22. 3.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

* **22. 1.** Giordano Bonato.

Sopprimerlo.

* **22. 2.** Conte, Berruti, Leone.

(A.C. 5858 — sezione 6)**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 23.

*(Disposizioni in materia
di redditi individuali).*

1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUN-
TIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 2. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In caso di inosservanza al disposto di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 8 marzo 1981, n. 416.

23. 1. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento).

1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte

telefoniche prepagate, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, sono tenuti a conservare i documenti di trasporto o altri documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, sono aggiunte in fine le parole: « che deve risultare sul mezzo tecnico ».

23. 01. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

(A.C. 5858 — sezione 7)**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 24.

*(Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche).*

1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche ».

6. All'articolo 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i-ter*), ridotto alla metà ».

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonchè le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: comprese quelle fino a: e successive modificazioni.

24. 2. Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

24. 10. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: in via occasionale e saltuaria, e comunque.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

24. 9. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1 all'alinea, aggiungere, in fine, le parole: da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

24. 6. Molgora.

Al comma 2 sopprimere le parole: successivo a quello

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

* **24. 7.** Molgora.

Al comma 2, sopprimere la parola: successivo a quello

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

* **24. 11.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 6.000.000 con la seguente: 12.000.000.

Segue compensazione del gruppo Forza Italia.

24. 3. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 5, capoverso, dopo la parola: liberali aggiungere le seguenti: e quelle corrisposte per l'esercizio della pratica sportiva da parte dei figli minori di anni 18 purché effettuate.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

24. 17. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 6, sopprimere le parole: ridotto alla metà.

Segue compensazione del gruppo Forza Italia

* **24. 4.** Conte, Leone, Berruti, Viale, Armosino.

Al comma 6, sopprimere le parole: ridotto alla metà.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

* **24. 12.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 6 sopprimere le parole: ridotto alla metà.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

* **24. 8.** Molgora.

Al comma 7, sopprimere le parole da: richiedendo fino alla fine del comma.

24. 13. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 7, sopprimere le parole: per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e.

24. 14. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 7, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 200.000.

24. 15. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 8.

24. 16. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito del-

l'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

(A.C. 5858 - sezione 8)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 25.

*(Disposizioni relative ai rimborsi
di imposte).*

1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi ».